



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

SESSIONE SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

I.U.C. (Imposta comunale unica) - Componente IMU-Approvazione aliquote anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GRASSETTO Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
SAMBIN Andrea	P
BETTINELLI Gianpaolo	P
LITTAME' Viviana	P
ROMAGNOLO Katia	A
MAZZETTO Pino	P
BRAGGION Elena	P
GIROTTA ENRICO	A

(P)resenti 9 (A)ssenti 2

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

SAMBIN Paolo

LITTAME' Viviana

BRAGGION Elena

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

S Deliberazione Immediatamente eseguibile

E' presente l'ass.esterna Silvia Giralдин.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016)

E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), *a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che il presupposto dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) consiste nel possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 708 della Legge n.147/2013;

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 secondo cui *“a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998.*

Richiamata la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze/Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. N. 4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09.09.2014 con la quale è stato approvato il *Regolamento per l'applicazione della IUC*, comprendente, tra l'altro la componente relativa all'IMU;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.46 in data 28.12.2017 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018;

Visto l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il Decreto Ministero interno del 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019 ;

Visto nello specifico l'art.1 Comma 10 legge 28 dicembre 2015 , n.208 che ha modificato l'art.13 del D.L. 6/12/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 , n. 2014;

DATO Atto che con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, [La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]come testualmente recita la normativa :

«a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione gli allegati pareri del Responsabile del servizio economico finanziario;

Vista la legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 che ha apportato delle novità sulla disciplina dei tributi e ha tolto il blocco all'aumento dei tributi ;

Con voti favorevoli n.7 resi per alzata di mano dai n.7 Consiglieri votanti, su n.9 presenti, astenendosi dalla votazione i Consiglieri Braggion e Mazzetto:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così definite:

- aliquota di base, (altri fabbricati , aree fabbricabili , terreni) di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **9,6 x mille**

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, (A1/- A/8- A/9) di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **5 x mille**

c) abitazioni in uso gratuito a parenti entro il 1° grado: (base imponibile ridotta al 50%) aliquota 9,6 x mille

Casi di non applicabilità della riduzione:

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%. (aliquota 9,6 x mille)

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

il MEF, con nota [prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016](#) ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.

IMU Terreni Agricoli

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Tutti gli altri terreni che non rientrano in queste esenzioni pagano l'IMU aliquota 9,6 x mille

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità previste;

ed, inoltre stante l'urgenza di provvedervi, con voti favorevoli n.7 resi per alzata di mano dai n.7 Consiglieri votanti, su n.9 presenti, astenendosi dalla votazione i Consiglieri Braggion e Mazzetto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

UFFICIO: RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA:

I.U.C. (Imposta comunale unica) - Componente IMU-Approvazione aliquote anno 2019.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 27-02-2019

Il Responsabile del servizio
BERNARDINELLO Gianluca

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 27-02-2019

Il Responsabile del servizio
Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **06-03-2019** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

-E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-03-2019 21-03-2019, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, lì

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA